



# CITTA' DI POGGIO MIRTETO

Provincia di Rieti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 DEL 11/06/2025	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2025/2027, DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO A LO STUDIO, L'AUTONOMIA E L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ E ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b>
-------------------------	--

L'anno **2025** il giorno **11** del mese di **Giugno** alle ore **13.30** nella **Casa Comunale** convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

ARCIERI ANDREA	SI
TASSI RACHELE	SI
REMEDIANI MAURIZIO	SI
PIERONCINI FULVIA	NO
RUVOLO EDUARD	SI

IN CARICA n. 5	PRESENTI 4	ASSENTI 1
----------------	------------	-----------

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa PALMISANI DONATELLA .

Il presidente ARCIERI ANDREA in qualità di SINDACO, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'Argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il “servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC) in favore delle alunne e degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado”, concorre alla realizzazione e alla garanzia della piena integrazione scolastica, in un’ottica costituzionalmente orientata, delle alunne e degli alunni con disabilità negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, statali, paritarie e privati autorizzati, con la finalità di assicurare, senza soluzione di continuità fra i diversi cicli di competenza dell’Ente Locale, il diritto allo studio, all’educazione, all’istruzione, all’autonomia, all’inclusione e alla continuità educativa delle alunne e degli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge n. 104/1992 e di quanto previsto nell’art. 14, comma 2, della Legge n. 328/2000, assicurando loro gli interventi necessari al fine di promuoverne la piena integrazione e formazione scolastica;

**PREMESSO** che il Comune di Poggio Mirteto intende garantire il servizio di assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione a favore degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al fine di assicurare pari opportunità di accesso e inclusione scolastica;

**PREMESSO** che:

- il diritto all’istruzione è garantito anche dall’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, che sottolinea la centralità della persona, il diritto di ogni individuo all’istruzione e alla formazione professionale, nonché riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;

- il principio di cui all’art. 34 della Carta Costituzionale "la scuola è aperta a tutti" significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione nell’accesso ai saperi e nel diritto all’istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo affinché la scuola sia concretamente accessibile a tutti. Dunque la scuola è obbligata ad accogliere e fornire l’istruzione, l’educazione e la socializzazione adeguata e proporzionata non solo alle condizioni psicofisiche ma alla "dignità" dello studente quale essere umano e portatore di diritti e di doveri;

- ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ex art. 13 comma 3, vige "l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”;

- la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che la Repubblica assicuri alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo azioni e programmi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevedendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno o di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

- che la stessa Legge ha attribuito ai Comuni, nell’ambito della realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali in rete, l’indicazione dei settori di innovazione in cui operare attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della stessa legge;

- la legge 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 10 comma 5 stabilisce che "La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta

la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato”;

- il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 recante "norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" disciplina il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di inclusione, prevede all'art. 3 comma 4, di individuare entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto "i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con i compiti dei collaboratori scolastici" "anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva”;

**CONSIDERATO** che:

- la Regione Lazio ha definito nel "repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" le competenze e il profilo formativo di "Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione”;

- per la persona con disabilità giungere all'autonomia ed essere protagonista nella definizione del proprio progetto di vita è un percorso complesso nel quale ha un ruolo decisivo la disponibilità e la "competenza" del contesto a riconoscere la diversa abilità e sostenerne lo sviluppo;

- con il servizio di "assistenza per l'autonomia degli alunni con handicap fisici o sensoriali e intellettivi" si intende favorire l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione, all'educazione, alla comunicazione ed all'inclusione scolastica per alunni con disabilità che frequentano le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

- il servizio di "assistenza per l'autonomia degli alunni con disabilità" vede coinvolti diversi attori, fra i quali un ruolo fondamentale rivestono le famiglie e le scuole, le quali devono poter gestire la soluzione delle proprie esigenze ricorrendo alle reti territoriali e all'intervento di figure professionali specialistiche che sappiano rispondere ai bisogni e alle aspettative nel modo più mirato;

- si rende necessario garantire omogeneità ed equità nell'accesso al servizio di "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali e intellettivi" su tutto il territorio anche individuando uno strumento unico di valutazione del fabbisogno degli alunni con disabilità;

- il sistema dell'accreditamento è uno strumento efficace allo scopo di definire modalità uniformi di erogazione del servizio su tutto il territorio comunale ed al fine di garantire un sistema di valutazione delle prestazioni;

**VISTI:**

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.07.1975, n. 382”;

- il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera C, della legge 13 luglio 2015 n. 107;

- la Legge 05.02.1992, n. 104 e s.m.i., recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili";
- la Legge della Regione Lazio 30.03.1992, n. 29 e s.m.i., recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";
- il D.L. 31.03.1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n. 81 del 4 aprile 2008, abrogativo del D.Lgs. 626/1994;
- le "linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico" emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute il 25/11/2005;
- la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, che recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista "sanitario";

**RITENUTO** di dover approvare le "Linee guida" per l'istituzione di un Registro Unico per la gestione del servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC) in favore delle alunne e degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché l'Avviso pubblico per l'accreditamento di organismi al registro unico per la gestione del servizio;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 2025/2027;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le Linee guida per l'istituzione del Registro Unico per la gestione del servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPAC) in favore delle alunne e degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026;
- 2) di demandare al responsabile del servizio di predisporre, approvare e pubblicare un apposito Avviso pubblico per l'iscrizione al Registro Unico per la gestione del servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione.

Successivamente, la Giunta comunale, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
ARCIERI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA PALMISANI DONATELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del  
Città di Poggio Mirteto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PALMISANI DONATELLA in data 11/06/2025  
ANDREA ARCIERI in data 11/06/2025